

Avv. Angelo Latino

Via F. Frisi n. 1, Monza
Tel.039.3900113 Fax 039.2316318

Via Tiraboschi n. 8, Milano

ORIGINALE

SI NOTIFICHI A

A MANI

GRAZIE

ESENTE LAURO

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione per le controversie di lavoro

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
CANCELLERIA CIVILE SEZ. LAVORO
- 8 AGO. 2018
PERVENUTO DEPOSITATO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Nell'interesse di

- 1) **D'ADDA LAURA**, nata a Rho (Mi) il 01.03.1978,(c.f.: DDD LRA 78C41 H264T);
- 2) **MAZZOTTA MARIA CONCETTA** ,nata a Aarau (Ee) il 10.05.1978, (c.f. : MZZ MCN 78E50Z133P).

Rappresentate e difese dall'Avv. Angelo Latino (c.f.: LTNNLM67S15D286V) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, Via Tiraboschi n. 8, per mandato in calce al presente atto (avvisi via fax al n. 039.2316318 o sul seguente indirizzo PEC angelomarco.latino@monza.pecavvocati.it)

-ricorrenti-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (c.f. 80185250588) in persona del ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede a Milano, via Freguglia n. 1;
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

Oggetto: docenti diplomati magistrali ante 2001/2002, inserimento in GAE.

Premesso che:

- 1) Le ricorrenti prestano ed hanno prestato servizio in qualità di supplenti nella scuola dell'infanzia e della scuola della provincia di Milano (in quanto inserite nelle graduatorie di istituto) con il titolo di studio di "diploma magistrale" conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, ma nonostante il servizio prestato nelle scuole ed il titolo posseduto il MIUR non consente (ne ha mai consentito) alle odierne ricorrenti l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (d'ora in poi anche GAE), in quanto le ritiene sprovviste del titolo abilitante.
- 2) In particolare, l'esclusione dalle suddette graduatorie è stata determinata dall'aver il bando di inserimento (D.M. 235/14) non previsto l'inclusione nelle GAE dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale prima dell'a.s. 2001/02 ove, pertanto, (con riferimento al D.M. 235/14), il titolo è stato ritenuto non abilitante o comunque non idoneo all'inserimento in dette graduatorie.

Con il presente ricorso pertanto le ricorrenti chiedono di essere inserite nelle GAE.

ALLEGAZIONI IN FATTO

(Capitoli di prova)

L'inizio del corso degli studi della scuola magistrale prima dell'a.s. 1997/1998 ed il conseguimento del diploma magistrale delle ricorrenti prima dell'a.s. 2001/2002

- 1) Le ricorrenti hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 (all. C);
- 2) (Ciò di fatto significa che) le ricorrenti si sono iscritte al corso di studi dell'istituto magistrale al massimo nell'a.s. 1997/1998 (inizio dell'ultimo ciclo dell'istituto magistrale);

Il servizio prestato dalle ricorrenti quali docenti precarie e il loro inserimento in GAE con riserva

- 3) Le ricorrenti hanno prestato e prestano servizio quali docenti precarie nelle scuole dell'infanzia e della primaria della Provincia di Milano (all.B);

- 4) La ricorrente Mazzotta Maria Concetta nell'a.s. 2017/2018 sulla base di un inserimento in GAE con riserva, ha lavorato dal 29/07/17 al 31/08/18 presso la Scuola Primaria "Alessandro Manzoni" di Parabiago;
- 5) La ricorrente D'Adda Laura a decorre dal 06/09/17 a.s. 2017/2018 sulla base di un inserimento in GAE con riserva, è stata assunta a tempo indeterminato ed attualmente lavora presso l'Istituto Omnicomprensivo Europeo Arconate-Buscate di Arconate;

Il diploma magistrale posseduto dalle ricorrenti quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria(ex materna ed elementare) e la riforma della L.341/90

- 6) Il titolo di studio posseduto dalle ricorrenti è titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'Infanzia e della primaria:
- 7) La L.341/90, che ha istituito il corso di laurea in scienze della formazione, ha previsto (art 3 comma 7) che *"Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio"* (all. 1).
- 8) Con l'a.s. 1997/1998 è stato avviato l'ultimo ciclo di scuola superiore di scuola magistrale; infatti ex art 1 Decreto interministeriale 10/03/97 *"Dall'anno scolastico 1998/99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"* (all.3);
- 9) Il DPR 323/98 all'art 15, comma 7 recita: *"I titoli conseguiti nell'Esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"* (all.4);
- 10) La Commissione europea in data 31/01/14 si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano (567/11) affermando che il diploma magistrale è titolo abilitante (all.5);

Le graduatorie permanenti diventate poi ad esaurimento (L.296/06)

- 11) La L.296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti ex art 401 del D.Lgs.297/94 in graduatorie ad esaurimento, affermando (art 1, comma 605 lett.c) che: *"Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento"*;
- 12) La L.296/06 ha previsto però l'opportunità di procedere ad eventuali "adattamenti" del sistema di reclutamento (art 1, comma 605);
- 13) Con D.L. 137/08 all'art 5 bis, si è proceduto ad un primo adattamento delle graduatorie ad esaurimento, consentendone l'inserimento ai docenti che avevano frequentato i corsi SISS o abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'a.a.2007/2008;
- 14) Una fascia aggiuntiva (cd.IV fascia) è stata istituita con L.14/12 (art 14, comma 2-ter) per i docenti che avevano conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli a.a. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;
- Il mancato riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante per l'inserimento nelle graduatorie (prima permanenti poi) ad esaurimento. L'esclusione delle ricorrenti dalle GAE**
- 15) Il Miur, a partire dall'entrata in vigore della legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari, non ha mai riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale e non ha mai consentito ai diplomati l'inserimento nelle graduatorie permanenti, divenute poi ad esaurimento (con L.296/06);
- 16) In data 01/04/14 il MIUR con il DM 235/14 ha pubblicato il bando che ha previsto l'aggiornamento, la permanenza e la conferma delle GAE per il triennio 2014/2017, che non prevede quale titolo abilitante per la scuola dell'infanzia ed elementare il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (all.6);
- 17) Le ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento all'Ambito Territoriale di Milano (con raccomandata a/r), indicando come titolo di

accesso il diploma magistrale abilitante conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 (all.A);

- 18) Le ricorrenti sono state escluse dalle graduatorie ad esaurimento pubblicate dall'Ambito Territoriale di Milano relative al periodo 2014/2017;
- 19) Tale esclusione dalle GAE è illegittima e le ricorrenti hanno diritto ad essere inserite nelle graduatorie per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

* * *

1. Il valore abilitante del diploma magistrale acquisito prima dell'a.s. 2001/02.

Al D. Lgs. 297/94 (Testo unico in materia di istruzione) ed il valore abilitante del diploma magistrale. L'art. 53 del R.D. 1054/23.

Al sensi dell'attuale art. 194 c. 1 del D. Lgs. 297/94 "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne" ed ai sensi dell'attuale art. 197 c. 1 "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".

L'art. 53 del RD 1054/23 afferma che "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari".

B) La riforma degli ordinamenti scolastici ed il valore abilitante del diploma conseguito ante 2002: Legge 341/90, decreto interministeriale 10 marzo 1997 e D.P.R. 323/98.

La Legge 341/90 - di riforma degli ordinamenti didattici universitari - all'art. 3 c. 8, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto per disciplinare tempi e modi del passaggio al nuovo ordinamento (all.1).

Il DM del 10 marzo 1997¹ ha previsto che dal successivo a.s. 1998/1999 non vi sarebbe stato più l'inizio di alcun corso di studi magistrali (art. 1), stabilendo inoltre che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994"* (all.3).

Il D.P.R. 323/1998 (art. 15 c. 7) prevede che *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"* (all.4).

Lo stesso Ministro On. Berlinguer disse che i diplomi magistrali conseguiti fino a data predeterminata conservano per sempre valore abilitante e consentono comunque di accedere all'insegnamento (nota del 3 marzo 1997 prot. 12588/BL).

C) Il CCNL del 2012 sulla mobilità; il parere del 5 giugno 2013 del Consiglio di Stato (DPR 25/03/14), la decisione della Commissione europea del 31.01.14 e il D.M. 353/14.

Con il CCNL del 29/02/12 sulla mobilità, il MIUR ha stabilito all'art 3, nota 1 che *"conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997"* (all.7).

Con **parere n. 3813/13 il Consiglio di Stato** (D.P.R. 25/03/14) ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale per tutti quei docenti diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002 (all.8).

Nel caso in esame il supremo organo di Giustizia Amministrativa era stato chiamato a pronunciarsi (tra l'altro) su un bando (DM 62/11) che non consentiva ai docenti in possesso del magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di inserirsi nelle graduatorie di istituto di II fascia.

Il Consiglio di Stato ha affermato che: *"Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale*

(per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. . Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001- 2002".

Anche la **Commissione Europea** è stata investita della questione del valore abilitante del diploma magistrale, su petizione di un docente che si era visto negare dal Ministero dell'Istruzione una certificazione che attestasse il suo *status* di insegnante nelle scuole materne ed elementari (per effetto del possesso del diploma magistrale), posto che per il MIUR lo *status* di insegnante presuppone il possesso di un diploma di laurea; giungendo alla conclusione (in data 31.01.2014) che "i detentori del diploma di maturità magistrale hanno tutte le qualifiche necessarie per insegnare in Italia" (all.5).

Il **D.M. 353/14**, sulla base della sentenza del Consiglio di Stato, ha provveduto a riconoscere il diploma magistrale quale titolo abilitante circa le graduatorie di istituto (posto che il parere del Consiglio di stato era stato chiesto per l'impugnazione del relativo bando delle sole graduatorie di istituto, all.9).

E' tuttavia ragionevole affermare che il principio espresso (e cioè che il diploma magistrale è abilitante) debba essere applicato anche al caso di specie.

Attualmente quindi abbiamo questa situazione di fatto: il MIUR riconosce valore abilitante al diploma magistrale per le graduatorie di istituto (seconda fascia), ma non per le graduatorie ad esaurimento.

D) Sulla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine alla abilitazione del titolo all'insegnamento e all'inserimento nelle GAE.

Sul tema qui in esame, e quindi in ordine all'abilitazione del diploma magistrale conseguito *ante* a.s. 2001/02, è opportuno citare la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e, in particolare, la sentenza n. 217/2018 che ampiamente si sofferma sulla questione partendo dal valore abilitante del titolo ("*...invero l'art. 344 per i docenti nelle scuole materne e l'art. 194 del d.lgs. 197/1994, per quelli nella scuola primaria hanno indicato nei rispettivi diplomi il titolo d'abilitazione all'insegnamento in tali due gradi scolastici cui fa eco l'art. 402 comma 1 del d.lgs. 197/1994, nel prevedere che ...*") per finire ad asserire la piena validità del medesimo titolo ai fini dell'iscrizione nelle GAE ("*da ciò discende l'efficace pienamente abilitante in sé del titolo magistrale, tale da consentire, oltre alla partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente senza necessità del previo superamento di altre prove, l'iscrizione alle GAE in coerenza con l'art. 402 comma 1 del d.lgs. 197/1994 essendone stato conservato in via permanente l'attuale valore legale*", all.a).

Non è un caso che tale pronuncia, per quanto successiva a quella dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017, si sia discostata da quest'ultima anche e soprattutto in punto di abilitazione del titolo ai fini dell'insegnamento e dell'inserimento nelle GAE. L'Adunanza Plenaria propone infatti una soluzione davvero contraddittoria per la quale, ai fini dello spirare del termine decadenziale di impugnazione, sarebbe pacifica la natura abilitante del titolo ("*la eventuale qualificazione del diploma magistrale come "titolo abilitante", del resto, non può ritenersi frutto di una creazione giurisprudenziale, ma al contrario, secondo la stessa tesi dei ricorrenti si evince dalla legge, quanto meno dal 1988 in base al già citato art. 15 comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1988, n. 323*"); mentre invece il medesimo titolo consentirebbe poi l'accesso ai ruoli dell'insegnamento solo attraverso procedure concorsuali ma non per il tramite dell'inserimento nelle GAE, il che configura un netto contrasto con l'art. 399 d.lgs. 297/1994 intitolato appunto "Accesso ai ruoli" nel quale è disposto che l'assunzione a tempo indeterminato per i docenti delle scuole materne ed elementari avviene per il 50% per superamento del concorso, e per il 50% per scorrimento di

graduatorie permanenti poi divenute ad esaurimento (all.b).

Alla luce della suindicata normativa è evidente che le ricorrenti, per il valore abilitante del titolo posseduto, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, al fine di poter accedere all'attribuzione delle supplenze annuali e dell'immissione in ruolo.

Nonostante il possesso di un titolo di studio abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, il MIUR non ha mai permesso alle odierne ricorrenti l'inserimento nelle graduatorie.

L'unica prospettiva che hanno quindi allo stato i dipendenti è un sicuro forzoso precariato permanente.

Considerato quindi che il titolo di diploma magistrale è abilitante (*ex lege*), si insiste affinché le ricorrenti possano accedere alle graduatorie di cui all'oggetto.

* * *

Si precisa che, sussiste in ogni caso un interesse ad agire in quanto l'inserimento in GAE delle odierne ricorrenti è condizionato allo scioglimento di una riserva ed il Giudice Amministrativo con sentenza n. 11 del 20.12.2017 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha pronunciato un esito negativo per gli istanti. È quindi necessario il giudizio del lavoro in mancanza di una pronuncia della Cassazione.

Tanto premesso e precisato, parte ricorrente, come sopra rappresentata

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma perché Voglia fissare l'udienza di discussione, con termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte resistente, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, in accoglimento del presente ricorso, previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, così giudicare:

- **Accertare e dichiarare** che il diploma magistrale conseguito sino all'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria; e per l'effetto
- **Accertare e dichiarare** il diritto delle parti ricorrenti all'inserimento nelle ~~Graduatorie~~ ad Esaurimento per gli aa.ss. 2014/17 per la provincia di Milano ~~per la classe~~ di concorso della scuola della primaria e dell'infanzia; e per l'effetto
- **Ordinare** al MIUR, in persona del ministro *pro tempore*, di inserire le ~~ricorrenti~~ nelle Graduatorie ad Esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017 per la ~~provincia~~ di Milano per la classe di concorso della scuola della primaria e dell'infanzia (terza fascia);
- **Con vittoria** di spese e compenso professionale da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege.

In via istruttoria:

Si chiede - per quanto è necessario e senza inversione dell'onere probatorio - ammettersi interrogatorio formale della parte resistente nonché prove per testimoni sulle circostanze di cui ai capitoli dal n. 1 al n. 19 delle allegazioni in fatto, da intendersi qui ricapitolate e precedute dalle parole "vero che", eliminate eventuali considerazioni, valutazioni e/o giudizi, nonché prova contraria a quella che verrà articolata dalla convenuta.

Si indica a testi:

- tutti i dirigenti degli istituti scolastici ove le ricorrenti hanno prestato e prestano servizio;
- **Sig. Carlo Giuffrè**, presso Uil-Scuola di Milano, via Campanini n. 7.

Nel caso in cui il Giudice reputi necessario chiamare in causa i candidati inseriti nelle GAE di Milano

Si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa di tutti i candidati inseriti nelle GAE 2014/17 della provincia di Milano della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (III fascia) anche mediante pubblicazione sul sito Internet del MIUR ex art. 151 cpc, di cui ai documenti qui allegati D) e E), i cui nominativi si intendono qui integralmente ritrascritti.

Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni, di indicare testi e di formulare capitoli di prova.


Si allega

- a) Sentenza Consiglio di Stato sez. Sesta n. 217/2018;
 - b) Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017;
-
- A) Domande di inserimento nelle GAE;
 - B) Certificati di servizio/contratti presso il MIUR delle ricorrenti;
 - C) Copia diploma magistrale;
 - D) GAE Milano 2014/17 Scuola dell'Infanzia;
 - E) GAE Milano 2014/17 Scuola primaria;
-
- 1) Legge 341/90;
 - 2) DPR 471/96;
 - 3) Circolare Ministeriale 434/97 e DI 10/03/97;
 - 4) DPR 323/98;
 - 5) Parere Commissione Europea del 31/01/14;
 - 6) D.M.235/14;
 - 7) Estratto CCNL mobilità 29/02/12
 - 8) Parere 3813/13 Consiglio di Stato del 05/06/13;
 - 9) D.M. 353/14;
 - 10) Nota Uff.scolastico Regionale per il Veneto 3308/d20d del 23/02/11;

Ai sensi di legge, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile.

Milano, 06.08.2018


Avv. Angelo Latino

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a long horizontal line with a small wave at the end.

Procura alle liti

Io sottoscritto LAURA D'ADDA, nato a RHO
01/03/1978 (c.f. DDDLRA78C41H264T) delego a rappresentarmi
difendermi nel presente giudizio, in ogni fase e grado dello stesso, ad ogni effetto di legge,
compresa la comparizione delle parti, nonché in tutti gli atti relativi non esclusi quelli eseguiti
conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare e di transigere, incassa
quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinuncia e chiamare
causa terzi, l'Avv. Angelo Latino presso il quale eleggo domicilio in Milano Via Tiraboschi n. 8.
Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti
cui all'art. 22 della L. 675/96, consenso necessario all'espletamento dell'incarico.
Milano,

x *L. D'Adda*



Procura alle liti

Io sottoscritto MARIA CONCETTA MAZZOTTA, nato a AA RAV il
10-05-1948 (c.f. YZZHCN48E50Z133P) delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente giudizio, in ogni fase e grado dello stesso, ad ogni effetto di legge, ivi
compresa la comparizione delle parti, nonché in tutti gli atti relativi non esclusi quelli esecutivi,
conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare e di transigere, incassare
quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinuncia e chiamare in
causa terzi, l'Avv. Angelo Latino presso il quale eleggo domicilio in Milano Via Tiraboschi n. 8.
Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 22 della L. 675/96, consenso necessario all'espletamento dell'incarico.
Milano,

x. Maria Concetta Mazzotta

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Sezione Lavoro



Il Giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari,
visto il ricorso che precede e la documentazione allegata,

FISSA

Per la discussione l'udienza del giorno 11.1.2019 ore 12.20 disponendo la comparizione delle parti avanti a sé in questa sede, avvertendo la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima della suddetta udienza e che, in mancanza di costituzione tempestiva, incorrerà nelle decadenze di legge.

Manda il ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto alla controparte entro i termini di legge.

Busto Arsizio, 05/09/2018

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

13 SET 2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Angela Sarca

TRIBUNALE DEL LAVORO DI BUSTO ARSIZIO

Verbale d'udienza

Nel procedimento n. 1126 /2018

Oggi 11/01/2019 avanti al Giudice, dott.ssa Franca Molinari, è comparso per la parte ricorrente l'Avv.LATINO ANGELO MARCO, e per la parte convenuta costituita nessuno compare. L'Avv.Latino chiede di essere autorizzato a chiamare in causa gli inseriti nella GAE 2014/2017 della Provincia di Milano tramite pubblicazione sul sito del MIUR.

Il Giudice autorizza la richiesta chiamata in causa, nel rispetto dei termini di legge, e rinvia per la discussione all'udienza dell'8.5.2019 ore 12.30.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari

